

COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE

COM(90) 30 def.

Bruxelles, 29 gennaio 1990

PROPOSTE

Di regolamenti (CEE) del Consiglio
relativi ad un'azione urgente per la
fornitura di alcuni prodotti agricoli
alla Romania e alla Polonia

(COMMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE)

Conzof

comunicazione della Commissione al Consiglio
relativa alla fornitura di prodotti alimentari
alla Polonia e alla Romania

Su richiesta delle autorità polacche e rumene, la Commissione propone al Consiglio di decidere l'invio immediato e gratuito di prodotti agricoli ai due paesi in questione secondo le modalità in appresso indicate.

La Commissione chiede al Consiglio di adottare i testi allegati alla presente comunicazione, affinché possano essere prese immediatamente le disposizioni pratiche necessarie.

I - ROMANIA

1. Si propone che la Comunità provveda alla fornitura di prodotti agricoli alla Romania per sopperire, a titolo temporaneo, a talune esigenze urgenti della popolazione rumena; il paese sta infatti attualmente incontrando difficoltà di approvvigionamento in generi alimentari.

2. I quantitativi da fornire, in provenienza dalle scorte d'intervento comunitarie, sono i seguenti:

	tonnellate
carni bovine (in carcasse)	20 000
burro	5 000
olio d'oliva	5 000
granturco	125 000
segala	125 000

Il trasporto e le spese connesse saranno sostenute dalla Romania.

I quantitativi di cui sopra verranno messi a disposizione delle autorità rumene in due quote successive (2 x 50%, tranne per quanto riguarda le carni bovine, per le quali la prima spedizione riguarderà 10 000 t; l'entità della seconda quota verrà decisa in funzione dell'evoluzione della situazione nel paese).

3. La stima del costo totale dell'operazione figura nella tabella allegata.

Il finanziamento della prima quota sarà integralmente a carico del FEAOG-Garanzia. Tenuto conto della struttura istituita nel mese di luglio per l'azione a favore della Polonia, data l'urgenza si prevede di seguire l'approccio già adottato dal regolamento (CEE) n. 2247/89 del Consiglio, relativo ad un'azione urgente per la fornitura gratuita di prodotti agricoli alla Polonia. (All. 1).

La seconda quota si situa chiaramente nell'ambito di un'azione di aiuto alimentare, il cui finanziamento verrà anticipato dal FEAOG-Garanzia, in attesa di un bilancio rettificativo e suppletivo che verrà adottato in seguito, per aumentare gli stanziamenti del titolo 9.

L'importo necessario per l'adozione del BRS in questione, nell'ambito del massimale della rubrica 4, farà oggetto di una proposta fondata sull'articolo 12 dell'accordo Interistituzionale, contemporaneamente alla proposta di revisione per gli anni 1991 e 1992. La base giuridica della seconda quota sarà costituita da un regolamento fondato sugli articoli 43 e 235 del trattato.

I due testi figurano in allegato.

Mio di ECU B	QUANTITÀ (t)	COSTO AI PREZZI DEL MERCATO INTERNO	COSTO AI PREZZI DEL MERCATO MONDIALE	COSTO AIUTO ALIMENTARE	COSTO DI BILANCIO VALORE CONTABILE DELLE SCORTE
		(Mio di ECU)	(Mio di ECU)	(Mio di ECU)	(Mio di ECU)
1^a QUOTA					
Segala	62 500	11,6	6,0	0	3,6
Granturco	62 500	11,6	6,3	0	3,4
Olio d'oliva	2 500	5,4	3,1	0	2,9
Carni bovine Q	10 000	32,0	10,4	0	8,0
Burro	2 500	8,0	3,6	0	2,6
TOTALE		68,6	29,4	0	20,5
2^a QUOTA					
Segala	62 500	11,6	6,0	6,0	3,6
Granturco	62 500	11,6	6,3	6,3	3,4
Olio d'oliva	2 500	5,4	3,1	3,1	2,9
Carni bovine Q	10 000	32,0	10,4	10,4	8,0
Burro	2 500	8,0	3,6	3,6	2,6
TOTALE		68,6	29,4	29,4	20,5
TOTALE DELLE 2 QUOTE		137,2	58,8	29,4	41,0

II - POLONIA

Si propone che la Comunità provveda alla fornitura di un quantitativo massimo di 300 000 t di frumento panificabile per sopperire a talune esigenze urgenti della Polonia.

Il quantitativo in questione sarà messo a disposizione delle autorità polacche secondo un programma di consegne da convenire bilateralmente.

L'operazione, per la quale la stima dei costi figura nella tabella in allegato, si configura, quanto al finanziamento, come un'azione di aiuto alimentare; essa sarà finanziata in via anticipata dal FEAOG-garanzia, in attesa di un bilancio rettificativo e suppletivo che verrà adottato in seguito, per aumentare gli stanziamenti del titolo 9.

L'importo necessario per l'adozione del BRS in questione, nell'ambito del massimale della rubrica 4, farà oggetto di una proposta fondata sull'articolo 12 dell'accordo interistituzionale, contemporaneamente alla proposta di revisione per gli anni 1991 e 1992. La base giuridica dell'operazione sarà costituita da un regolamento fondato sugli articoli 49 e 235 del trattato. Il testo del regolamento figura in allegato.

7

Mio di ECU B	QUANTITÀ (t)	COSTO AI PREZZI DEL MERCATO INTERNO (Mio di ECU)	COSTO AI PREZZI DEL MERCATO MONDIALE (Mio di ECU)	COSTO AIUTO ALIMENTARE (Mio di ECU)	COSTO DI BILANCIO VALORE CONTABILE DELLE SCORTE (Mio di ECU)
Frumento panificabile	300 000	67,0	46,3	46,3	30,0
TOTALE		67,0	46,3	46,3	30,0

REGOLAMENTO (CEE) N. DEL CONSIGLIO
del
relativo ad un'azione urgente per la fornitura
di alcuni prodotti agricoli
alla Romania

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visti il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1834/89 (2), in particolare l'articolo 7, paragrafi 5 e 6, il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 571/89 (4), in particolare l'articolo 7, paragrafo 2, il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3879/89 (6), in particolare l'articolo 6, paragrafo 6 e l'articolo 12, e il regolamento (CEE) n. 136/66 del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (7), in particolare l'articolo 12, paragrafo 3,

- (1) GU n. L 281 del 1° 11.1975, pag. 1.
(2) GU n. L 180 del 27.6.1989, pag. 1.
(3) GU n. L 148 del 29.6.1968, pag. 24.
(4) GU n. L 81 del 4.3.1989, pag. 43.
(5) GU n. L 148 del 29.6.1968, pag. 13.
(6) GU n. L 378 dell'11.12.1989, pag. 1.

vista la proposta della Commissione,

considerando che il mercato di taluni prodotti agricoli è caratterizzato da una situazione della produzione tale da esigere il loro smaltimento a condizioni particolari;

considerando che è opportuno disporre affinché siano messi gratuitamente a disposizione della Romania determinati prodotti agricoli, allo scopo di migliorare le condizioni di approvvigionamento della popolazione rumena; che, per alcuni di questi prodotti, le misure necessarie potranno essere adottate dalla Commissione stessa, in applicazione della regolamentazione in vigore;

considerando che spetta alla Commissione stabilire le modalità d'applicazione della presente azione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Alle condizioni definite in appresso, si procede ad un'azione urgente per la fornitura gratuita di taluni prodotti agricoli alla Romania, limitatamente ai quantitativi indicati in allegato.

Articolo 2

Le modalità di attuazione della presente azione sono le seguenti:

1. La Comunità mette a disposizione della Romania i prodotti disponibili in seguito ad operazioni d'intervento.

2. La Romania prende in consegna i prodotti nei luoghi e alle condizioni che verranno indicate dalla Commissione.
Le spese e gli eventuali rischi connessi con il trasporto sono a carico del paese beneficiario.
3. I prodotti spediti in applicazione del presente regolamento non beneficiano di restituzioni all'esportazione, né sono soggetti al regime degli importi compensativi monetari.

Articolo 3

1. L'attuazione della presente azione è affidata alla Commissione.
2. Le modalità di applicazione del presente regolamento sono stabilite, ove necessario, secondo la procedura di cui all'articolo 28 del regolamento (CEE) n. 2727/76 o, a seconda dei casi, agli articoli corrispondenti degli altri regolamenti pertinenti relativi all'organizzazione comune dei mercati agricoli e, se del caso, all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 729/70 (1).

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio



ALLEGATO

Quantitativi dei prodotti da fornire alla Romania

	(t)
Granturco	62 500
Segala	62 500
Burro	2 500
Olio d'oliva	2 500
Carni bovine	10 000

12

REGOLAMENTO (CEE) N. DEL CONSIGLIO
del
relativo ad un'azione urgente per la fornitura
di alcuni prodotti agricoli
alla Romania

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 235,

visto il parere del Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione,

considerando che è opportuno disporre la fornitura di prodotti agricoli alla Romania al fine di migliorare le condizioni di approvvigionamento della popolazione rumena; che la Comunità dispone di prodotti agricoli in giacenza in seguito ad operazioni d'intervento e che, per la realizzazione di tale azione, è opportuno utilizzare in via prioritaria tali prodotti; che, per alcuni di questi prodotti, le misure necessarie potranno essere adottate dalla Commissione, in applicazione della regolamentazione in vigore;

considerando che l'azione in parola persegue essenzialmente un obiettivo di aiuto umanitario e va pertanto fondata anche sull'articolo 235 del trattato;

considerando che vanno utilizzati, a copertura delle spese dell'operazione, gli stanziamenti previsti in bilancio per la cooperazione con i paesi terzi;

considerando che spetta alla Commissione stabilire le modalità d'applicazione della presente azione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La Comunità procede, alle condizioni indicate in appresso, ad un'azione urgente per la fornitura di alcuni prodotti agricoli alla Romania.

Articolo 2

Le modalità di attuazione della presente azione sono le seguenti:

1. La Comunità fornisce gratuitamente alla Romania i prodotti disponibili in seguito ad operazioni d'intervento, limitatamente ai quantitativi indicati in allegato.
2. La Romania prende in consegna i prodotti nei luoghi e alle condizioni che verranno indicate dalla Commissione.
Le spese e gli eventuali rischi connessi con il trasporto sono a carico del paese beneficiario.
3. I prodotti forniti in applicazione del presente regolamento non beneficiano di restituzioni all'esportazione, né sono soggetti al regime degli importi compensativi monetari.

Articolo 3

Il valore da contabilizzare dei prodotti forniti alla Romania è stabilito conformemente alla procedura di cui all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 729/70 (1).

Articolo 4

1. L'attuazione della presente azione è affidata alla Commissione.
2. Le modalità di applicazione del presente regolamento sono adottate, ove necessario, conformemente alla procedura di cui all'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2727/75 o, a seconda dei casi, agli articoli corrispondenti degli altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati agricoli.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

15

ALLEGATO

Quantitativi dei prodotti forniti alla Romania

	(t)
Granturco	62 500
Segala	82 500
Burro	2 600
Olio d'oliva	2 500
Carni bovine	10 000

14

REGOLAMENTO (CEE) N. DEL CONSIGLIO
del
relativo ad un'azione urgente per la fornitura
di alcuni prodotti agricoli
alla Polonia

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 235,

visto il parere del Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione,

considerando che è opportuno disporre la fornitura di prodotti agricoli alla Polonia al fine di migliorare le condizioni di approvvigionamento della popolazione polacca; che la Comunità dispone di prodotti agricoli in giacenza in seguito ad operazioni d'intervento e che, per la realizzazione di tale azione, è opportuno utilizzare in via prioritaria tali prodotti; che, per alcuni di questi prodotti, le misure necessarie potranno essere adottate dalla Commissione, in applicazione della regolamentazione in vigore;

considerando che l'azione in parola persegue essenzialmente un obiettivo di aiuto umanitario e va pertanto fondata anche sull'articolo 235 del trattato;

considerando che vanno utilizzati, a copertura delle spese dell'operazione, gli stanziamenti previsti in bilancio per la cooperazione con i paesi terzi;

considerando che spetta alla Commissione stabilire le modalità d'applicazione della presente azione,

17

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La Comunità procede, alle condizioni indicate in appresso, ad un'azione urgente per la fornitura di taluni cereali alla Polonia.

Articolo 2

Le modalità di attuazione della presente azione sono le seguenti:

1. La Comunità fornisce gratuitamente alla Polonia un quantitativo massimo di 300 000 t di frumento tenero di qualità panificabile, disponibili in seguito ad operazioni d'intervento.
2. Le spese relative alla fornitura in questione sono sostenute dalla Comunità e sono determinate mediante gara.
3. I prodotti forniti in applicazione del presente regolamento non beneficiano di restituzioni all'esportazione, né sono soggetti al regime degli importi compensativi monetari.

Articolo 3

Il valore da contabilizzare dei prodotti forniti alla Polonia è stabilito conformemente alla procedura di cui all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 729/70 (1).

Articolo 4

1. L'esecuzione della presente azione è affidata alla Commissione.
2. Le modalità di applicazione del presente regolamento sono, ove necessario, adottate conformemente alla procedura di cui all'articolo 28 del regolamento (CEE) n. 2727/75.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

ISSN 0254-1505

COM(90) 30 def.

DOCUMENTI

IT

11

N. di catalogo : CB-CO-90-023-IT-C

ISBN 92-77-56857-7

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee
L-2985 Lussemburgo